Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 *gennaio* 1962
registrato alla Corte dei conti il 3 *marzo* 1962
registro 14 *difesa-Esercito, foglio* 27

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

LUNARDI don Osvaldo di Leonello da Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), classe 1912, cappellano militare, 2ª sezione di sanità divisionale « Marche ». — Volontario, chiedeva ed otteneva di partecipare ad una azione di guerra. Durante l'aspro combattimento, si prodigava nella sua missione, esponendosi scientemente al pericolo, portandosi tra i reparti più avanzati per assistere e rincuorare i feriti, concorrendo, sotto violento fuoco, allo sgombero di essi ed al recupero delle salme dei caduti. Il suo comportamento meritava l'ammirazione dei fanti. — Quota 860 di Mosko (Croazia), 8 aprile 1942.

SCARPELLINI Roberto di Arnaldo, da Ravenna, classe 1914, tenente artiglieria s.p.e., 53° reggimento artiglieria. — Comandante di pattuglia o.c. in più giorni di aspri combattimenti assolveva il suo compito nelle primissime linee riuscendo a mantenere proficuo collegamento non solo con il suo gruppo ma anche con i comandi superiori. Esempio di calma, serenità e sprezzo del pericolo ». — Q. Veshes (fronte greco), 10 dicembre 1940.

(1792)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1680**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Schio (Vicenza).

N. 1680. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale di Schio (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1681.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Francesco Durante » di Frattamaggiore (Napoli).

N. 1681. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Francesco Durante » di Frattamaggiore (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1682.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Bologna.

N. 1682. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1683.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Crema (Cremona).

N. 1683. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Crema (Cremona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1684.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Morando Morandi » di Finale Emilia (Modena).

N. 1684. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Morando Morandi » di Finale Emilia (Modena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962, n. **125.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Fasano (Brindisi).

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Fasano (Brindisi), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962, n. **126.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Nola (Napoli).

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Nola (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. **127.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Bussi sul Tirino (Pescara).

N. 127. Decreto del Prsidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale di Bussi sul Tirino (Pescara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Sala Comacina (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Sala Comacina (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Sala Comacina è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 8 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 1818 (pontile) ed uno specchio d'acqua antistante al pontile.

Essa è delimitata come segue:

Lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago delle particelle 1910, 1911, 1892, 1891, 2105, 2106, 186 e 2107;

Lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 2107 e 2108;

Lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 1912 e 1910;

Lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e, presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 6 febbraio 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1962
Registro n. 86 bilancio Trasporti, foglio n. 101

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1962.
Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Forni di Sopra (Udine).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, in data 21 agosto 1954 e 21 luglio 1958, con i quali all'intero territorio del comune di Forni di Sopra (Udine) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 3263/25 del 22 maggio 1961, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di Udine propone che al territorio suddetto venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Forni di Sopra, in data 14 ottobre 1961, n. 86;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Forni di Sopra (Udine) amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche, dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, con sede in Forni di Sopra.

Il Prefetto di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1962.
Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Garda (Verona).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le Finanze in data 21 agosto 1954 e 21 luglio 1958, con i quali all'intero territorio del comune di Garda (Verona) è stato riconosciuto, in via provvisoria, il carattere di stazione di soggiorno e turismo, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 21 settembre 1961, n. 7/B, con la quale il Consiglio comunale di Garda propone che all'intero territorio del Comune venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Garda (Verona), amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo con sede in Garda.

Il Prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1962.

Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elenco dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premi, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 della citata legge, il quale al comma *b)* prevede la possibilità di escludere, dai concorsi e dalle operazioni a premi, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1962, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per tutti i generi alimentari di largo e popolare consumo ed in particolare per i seguenti:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 6 marzo 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1962
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 82. — BENNATI

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità dei nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Lauro nel comune di Buccheri (Siracusa) della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e segnenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 28 settembre 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità i nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Lauro nel comune di Buccheri (Siracusa) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. I nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Lauro nel comune di Buccheri (Siracusa) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro cinquecento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità dei nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Soro in provincia di Messina, della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 4 ottobre 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità i nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Soro in provincia di Messina e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. I nuovi impianti tecnici occorrenti per l'ampliamento del Centro trasmittente TV-MF di monte Soro in provincia di Messina, della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione verde nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro cinquecento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1962.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Taranto, Siracusa, Alessandria, Asti, Cuneo, Udine, Gorizia, Perugia, Roma, Viterbo, Latina, Chieti, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Brindisi, Foggia, Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno-inverno del 1961 nelle provincie di Taranto e Siracusa nonchè nelle provincie di:

Alessandria: limitatamente al territorio dei comuni di Altavilla, Bergamasco, Borgoratto, Carbonara Scrivia, Carentino, Cartosio, Cassine, Castelletto Merli, Denice, Frascaro, Fubine, Gamalero, Lu, Malvicino, Masio, Montaldo, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Strevi, Tortona, Vignale Monferrato;

Asti: limitatamente al territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Bruno, Bubbio, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Casorzo, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Ferrere, Fontanile, Grana, Grazzano Badoglio,

Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncalvo, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrasso d'Asti, Montemagno, Penango, Portacomaro, Quaranti, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Settime, Soglio, Tigliole, Valfenera, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vinchio;

Cuneo: limitatamente al territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Barolo, Brà, Canale, Ceresole Alba, Cherasco, Cuneo, Fossano, Frabosa Sottana, Genola, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Novello, Peveragno, Pocapaglia, Santo Stefano Roero, Savigliano, Sommariva Perno;

Udine: limitatamente al territorio dei comuni di Aquileia, Arta, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Drenchia, Enemonzo, Fanna, Fiumicello, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Grimacco, Maiano, Maniago, Manzano, Meduno, Mereto di Tomba, Moimacco, Montereale Valcellina, Mortegliano, Nimis, Palazzolo dello Stella, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Porcia, Povoletto, Pradamano, Prata di Pordenone, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Remanzacco, Ronchis, Roveredo in Piano, Sacile, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Tagliamento, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Tarcento, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Travesio, Trivignano Udinese, Udine, Valvasone, Varmo, Vivaro, Zoppola;

Gorizia: limitatamente al territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Gorizia, Mossa, San Lorenzo di Mossa;

Perugia: limitatamente al territorio dei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Fossato di Vico, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Norcia, Preci, Sigillo, Spoleto, Vallo di Nera;

Roma: limitatamente al territorio dei comuni di Affile, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Marino, Montelibretti, Moricone, Pomezia, Rocca di Papa;

Viterbo: limitatamente al territorio dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canino, Capodimonte, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gràdoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montalto di Castro, Nepi, Orte, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Veiano, Viterbo;

Latina: limitatamente al territorio dei comuni di Priverno e Sezze;

Chieti: limitatamente al territorio dei comuni di Cupello, San Salvo e Vasto;

Avellino: limitatamente ai comuni di Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Bonito, Candida, Caposele, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano di San Domenico, Contrada, Flumeri, Fontanarosa, Forino, Frigentò, Grottaminarda, Grottolella, Lapio, Lauro, Luogosano, Manocalzati, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montella, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Ospedaletto d'Alpinolo, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quindici, Roccabascerana, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo a Scala, Sant'Arcangelo Trimonte, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sorbo di Serpico, Summonte, Taurasi, Torre le Nocelle, Torrioni, Tufo, Vallata, Venticano, Volturara Irpina;

Benevento: limitatamente al territorio dei comuni di Amorosi, Apice, Benevento, Calvi San Nazzaro, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Durazzano, Guardia Sanframondi, Limàtola, Melizzano, Paduli, Ponte, Puglianello, San Giorgio del Sannio, San Leùcio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Agata dei Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Telese, Torrecuso;

Caserta: limitatamente al territorio dei comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Cancello ed Arnone, Capriati a Volturno, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel Volturno, Cervino, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, San Felice a Cancello, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria a Vico, Santa Maria La Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Vitulazio;

Napoli: limitatamente al territorio dei comuni di Acerra, Caivano, Giugliano in Campania, Marigliano, Sant'Antonio Abate, Somma Vesuviana;

Salerno: limitatamente al territorio dei comuni di Battipaglia, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecordino Pugliano, Montecordino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano e Salerno;

Brindisi: limitatamente al territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapico, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli;

Foggia: limitatamente al territorio dei comuni di Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;

Agrigento: limitatamente al territorio dei comuni di Bivona, Caltabellotta, Cammarata, Cattolica Ereclea, Licata, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sciacca;

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per

non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno-inverno del 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dello art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale internazionale dell'imballaggio e del confezionamento - Mostra macchine per l'industria dolciaria ed alimentari - Mostra trasporti interni - IPACK », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale internazionale dell'imballaggio e del confezionamento - Mostra macchine per l'industria dolciaria ed alimentare - Mostra trasporti interni - IPACK », che avrà luogo a Milano, dal 1° all'8 giugno 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 marzo 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(2256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale sullo zucchero, aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958.

Il 16 febbraio 1962, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 novembre 1961, n. 1480, è stato effettuato a Londra il deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale sullo zucchero 1958.

In conformità al paragrafo 5 dell'art. 41 l'Accordo è entrato in vigore, per l'Italia, il 16 febbraio 1962.

(2236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale in data 2 febbraio 1959, concernente lo scioglimento della Cooperativa edilizia « Esperia di Anzio », con sede in Anzio (Roma), e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1962, è stato revocato il precedente provvedimento ministeriale in data 2 febbraio 1959, con il quale era stato disposto lo scioglimento della Cooperativa edilizia « Esperia di Anzio », con sede in Anzio (Roma), ai sensi dell'art. 2544 Codice civile e la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Pietro Manchi.

(2237)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione degli Spedali civili di Brescia ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche e istologia patologica.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 19 febbraio 1962, n. 300.7.III.15/3.1550, l'Amministrazione degli Spedali civili di Brescia viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche e di istologia patologica.

(2239)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Rieti ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 19 febbraio 1962, n. 300.7.III.69/1.869, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Rieti, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(2240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Nitramon X »

L'esplosivo da mina denominato « Nitramon X » fabbricato dalla Società Dinamite nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, ed è iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2220)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Revoca del provvedimento concernente il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Fiumicino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 26 marzo 1962 è stato revocato il precedente decreto interministeriale in data 19 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1949, con il quale venne esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita fra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Fiumicino della superficie di mq. 149.200, facente parte del mappale n. 93 riportato in catasto al foglio n. 735 ded comune di Roma.

(2238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 31 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ardizzone Rosaria ved. Di Ianni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 24 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Bernato Fernando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Grimaldi Felicetta nata Montecorvino R. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data 20 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Pisa — Intestazione: Cassa di Risparmio di Volterra — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Como — Intestazione: Solenghi Luigi, nato a Pianello (PC) il 6 marzo 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 marzo 1962

Il direttore generale: GRECO

(2195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,80	620,75	620,62	620,75	620,87	620,60	620,90	620,88	620,75
$ Can.	591,20	591,10	590,75	590,90	590,80	591,14	590,85	591,25	591,28	591 —
Fr. Sv.	142,82	142,76	142,755	142,74	142,70	142,77	142,74	142,75	142,72	142,77
Kr. D.	90,12	90,09	90,11	90,06	90,05	90,11	90,075	90,10	90,09	90,05
Kr. N.	87,15	87,12	87,15	87,10	87,12	87,13	87,095	87,15	87,14	87,10
Kr. Sv.	120,57	120,55	120,555	120,54	120,45	120,58	120,55	120,55	120,56	120,55
Fol.	172,40	172,43	172,48	172,42	172,30	172,44	172,41	172,45	172,46	172,45
Fr. B.	12,47	12,47	12,4735	12,47	12,4725	12,47	12,466	12,47	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,72	126,71	126,70	126,67	126,73	126,71	126,675	126,70	126,71	126,70
Lst.	1746,90	1746 —	1746,25	1745,80	1746,25	1746,50	1746,10	1746,60	1746,50	1746,25
Dm. occ.	155,34	155,29	155,30	155,23	155,20	155,32	155,245	155,35	155,30	155,29
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24 —	24,06	24,048	24,05	24,06	24,055
Escudo Port.	21,78	21,80	21,80	21,77	21,80	21,78	21,76	21,80	21,79	21,80

Media dei titoli del 10 aprile 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	590,875
1 Franco svizzero	142,74
1 Corona danese	90,067
1 Corona norvegese	87,097
1 Corona svedese	120,545
1 Fiorino olandese	172,415
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,672
1 Lira sterlina	1745,95
1 Marco germanico	155,237
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo port.	21,765

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Polino, con sede in Polino (Terni), all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Polino (Terni), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Polino (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Governatore: CARLI

(2242)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 aprile 1935, n. 776/R/Gab., con cui alla signora Engl Rosa, nata a San Lorenzo il 28 febbraio 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Angeli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 ottobre 1961 dal sig. Angeli Massimiliano, figlio della predetta in atto residente a Fulpmes-Stubai-Tirolo, via Medrazzer;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 aprile 1935, numero 776/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Angeli Massimiliano, nato a Terento il 5 gennaio 1933, e residente a Fulpmes-Stubai-Tirolo, via Madrazzer viene ripristinato nella forma tedesca di Engl.

Il Consolato generale d'Italia in Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 marzo 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(2148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità è disponibile nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coefficiente 202), nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale (escluso il Lazio) e nella Sardegna; essi potranno essere trasferiti altrove, salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione, soltanto dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, do-

vranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età dichiareranno, invece, se siano incorsi o meno, in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condotto, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali facoltative, nonchè la eventuale prova pratica facoltativa;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

La firma in calce della domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due professori di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le prove pratiche obbligatorie e facoltative.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche e a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e quello ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato ciivle del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 300, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti da foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1 e 2 dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretari tecnici di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di segretario tecnico di 3ª classe oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 28. — MOFFA

Schema di domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . residente in . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1962.

Fa presente (se ha superato i 32 anni) di avere diritto all'aumento del limite di età, perchè . . . .

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione, indicarne i motivi);

3) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);

4) di aver conseguito il diploma di . . . . . . in data . presso l'Istituto . . . .,

5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . .,

6) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

7) di scegliere per la prova orale obbligatoria la lingua .,

8) di voler sostenere le prove facoltative di . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Firma

. . . .

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte, in due prove pratiche ed in una prova orale.

Prove scritte

1) nozioni di epidemiologia e profilassi delle più importanti malattie infettive e parassitarie, nozioni sulle più importanti malattie sociali;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prove pratiche

1) impiego dei disinfettanti e dei disinfestanti;

2) dattilografia;

3) stenografia (facoltativa).

Prova orale

a) le materie delle prove scritte;

b) servizi di epizoologia e profilassi delle più importanti malattie diffusive degli animali; con particolare riferimento alle principali malattie trasmissibili dagli animali all'uomo;

c) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

d) nozioni di statistica demografica e sanitaria;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo).

(2251)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 settembre 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cesena (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	85,09	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	82,96	»
3. Calabro Vincenzo	»	80 —	»
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	79,75	»
5. Messina dott. Francesco	»	79,10	»
6. Merolli dott. Rocco	»	78,62	»
7. Succi Cimentini dott. Flobert	»	78,58	»
8. Di Palma dott. Leucio	»	78,43	»
9. Macaluso dott. Bartolomeo	»	77,83	»
10. Russo Ferruccio	»	77,50	»
11. Campanelli dott. Giovanni	»	76,66	»
12. Epifani dott. Francesco	»	76,57	»
13. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,27	»
14. Zaffarano dott. Michele	»	75,82	»
15. Napolino dott. Francesco	»	74,87	»
16. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	73,05	»
17. Di Conza dott. Beniamino	»	71,55	»
18. Di Santo dott. Angelo	»	71,50	»
19. Fassio dott. Lorenzo	»	71,33	»
20. Facciolo F. Paolo	»	68,50	»
21. Nobile Cosimo	»	66 —	»
22. Albi Marini dott. Muzio	»	59,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2247)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barletta (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 aprile 1959, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Barletta (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barletta, nell'ordine appresso indicato:

1. De Palo dott. Vittorio	punti	89,64	su 132
2. Campanelli dott. Giovanni	»	89,16	»
3. Tossi dott. Carlo	»	87,69	»
4. Scolari Mario	»	86,01	»
5. Succi Cimentini dott. Flobert	»	85,08	»
6. Rianò dott. Enrico	»	84,77	»
7. Gaetti dott. Giuseppe	»	84,25	»
8. Messina dott. Francesco	»	82,60	»
9. Schiavina dott. Renato	»	82,54	»

10. Giambitto dott. Giuseppe . . . punti 81,77 su 132
11. Cirillo dott. Alfonso . . . . . » 81,20 »
12. Di Palma dott. Leucio . . . . . » 80,43 »
13. Salvati dott. Arnaldo . . . . . » 79,86 »
14. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 78,42 »
15. De Virgiliis dott. Vito . . . . . » 77,81 »
16. Veneroso dott. Giuseppe . . . . » 77,45 »
17. Quarato Matteo . . . . » 77,33 »
18. Piccaia dott. Matteo . . . . . . » 76,36 »
19. Bitetti dott. Giuseppe . . . . . » 76,29 »
20. Quadri dott. Luigi . . . . . . » 74,85 »
21. Eydoux dott. Ermanno . . . . . » 74,33 »
22. Aiello dott. Salvatore . . . . . » 74,29 »
23. Silvano dott. Guido . . . . . . » 74,10 »
24. Russo Luccarelli Archita . . . . » 74,02 »
25. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 74 — »
26. Damiani Rocco . . . . » 71,50 »
27. Calvano Carlo . . . . » 70,58 »
28. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 70,45 »
29. Iacona dott. Giovanni . . . . . » 69,91 »
30. Colonna Giovanni . . . . . . » 69,50 »
31. Bonadio Giuseppe . . . . . . » 69,48 »
32. Condemi Bruno, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 69 — »
33. Panebianco dott. Gaetano . . . . » 69 — »
34. Salerno dott. Riccardo . . . . . » 68,88 »
35. Panunzio Primiano . . . . . . » 68,35 »
36. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 67,55 »
37. Straticò Raffaele . . . . . . » 67,30 »
38. Spezia Roberto . . . . » 66,50 »
39. Volpe Michele . . . . » 66 — »
40. Lauria dott. Giuseppe . . . . . » 63,18 »
41. Indelicato Antonino . . . . . . » 61,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2246)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 gennaio 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani);

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato . . . . punti 87,09 su 132
2. Bisulca dott. Carmelo . . . . . » 82,71 »
3. Petrillo dott. Alfonso . . . . . » 77,93 »
4. Venuti dott. Eustachio . . . . . » 77,67 »
5. Schinco dott. Emilio . . . . . » 77,14 »
6. Monaco dott. Settimio . . . . . » 72,96 »
7. Zito dott. Francesco . . . . . » 72,20 »
8. Colonna Giovanni . . . . . . » 71,50 »
9. Panebianco dott. Gaetano . . . . » 71 — »
10. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 70,87 »
11. Bartholini Emanuele . . . . . » 69 — »
12. Bertinetti dott. Mario . . . . . » 68,97 »
13. Di Pietro Giuseppe . . . . . . » 66 — »
14. Cucchieri dott. Walter . . . . . » 62,93 »
15. Repetti Pietro . . . . » 60,50 »
16. Vaccarella dott. Giuseppe . . . . » 60,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2245)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e a novanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1961, registro n. 15 Finanze, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti due concorsi riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

Concorso a undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

Concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi, indetti con il decreto ministeriale 8 marzo 1961, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, alle ore 8:

Concorso a undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza: 4 e 5 maggio 1962;

Concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 2 e 3 maggio 1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1962
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 340. — BENNATI.

(2254)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso a cinque posti di vice topografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice topografo in prova;

Ritenuto che occorre fissare il giorno in cui dovrà avere luogo la prova scritta del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso a cinque posti di vice topografo in prova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, avrà luogo presso l'Istituto geografico militare in Firenze, via Cesare Battisti n. 12, il giorno 10 maggio 1962, alle ore 8,30.

Roma, addì 31 marzo 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

(2255)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1583 del 18 maggio 1961, con il quale è stato indetto il concorso pubblico ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ordine dei veterinari della provincia di Siracusa;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bongiardo dott. Antonino, veterinario provinciale;

Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;

Romagnoli prof. Aldo, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Saraceno dott. Reginaldo, veterinario condotto.

Segretario:

Rizza dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dello Ufficio del veterinario provinciale.

Siracusa, addì 29 marzo 1962

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(2234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 773, in data 4 aprile 1961, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Ariano dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;

Invernizzi dott. prof. Giuseppe, primario medico Ospedale maggiore di Bergamo, docente in patologia medica;

Lussana dott. prof. Stefano, primario chirurgico Ospedale maggiore di Bergamo, docente in patologia chirurgica;

Locatelli dott. Giacomo, medico condotto.

Il dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 2 aprile 1962

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(2232)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8475 del 25 maggio 1961, con il quale è stato indetto il concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;

Visto l'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:

De Sanctis dott. Ary, vice prefetto.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Bossa prof. Guido, direttore della Clinica medica della Università di Napoli;

Chiarolanza prof. Vincenzo, docente in patologia speciale chirurgica;

Ciaccia dott. Francesco, medico condotto presso il comune di Napoli.

Segretario:

Limata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 31 marzo 1962

Il medico provinciale: TECCE

(2233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1369 del 7 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1961, n. 265, e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale furono assegnate alle vincitrici e secondo l'ordine di preferenza, le sedi di ostetrica condotta poste a concorso e vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che la prima classificata, ostetrica Piersimoni Maria Luisa, è stata dichiarata dimissionaria d'ufficio, non avendo assunto servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito;

Considerato che la seconda classificata, ostetrica Pieri Teresa, vincitrice della condotta ostetrica di Casteldelci, interpellata per la condotta di Cantiano, ha dichiarato di accettare la titolarità di tale sede;

Considerato che la terza classificata, ostetrica Bertozzi Margherita in Valli, interpellata per la sede di Casteldelci, ha dichiarato di accettare la titolarità di tale sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 1369 citato in premessa, resta variato come segue:

1) Pieri Teresa: Cantiano;
2) Bertozzi Margherita in Valli: Casteldelci.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 27 marzo 1962

Il medico provinciale: MORANTE

(2156)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 816, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960, bandito con decreto 26 gennaio 1961, n. 392;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Sernaglia Giancarlo: Trichiana;
2) Perego Alessandro: Agordo;
3) Ripoli Renzo: Comelico Superiore;
4) Rossi Gabriele: Gosaldo;
5) Tirindelli Roberto: consorzio Forno di Canale-Vallada;
6) Zornitta Giovanni: consorzio Cencenighe-San Tomaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 8 marzo 1962

Il medico provinciale: MAGRÌ

(2158)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9134 in data 16 gennaio 1962, con il quale fu proceduto alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle condotte comunali di Chianciano, Montepulciano e Castiglion D'Orcia (frazione Campiglia);

Considerato che le ostetriche Eugenia Niccolini e Rina Salvadori hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Montepulciano e di Campiglia D'Orcia;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria e le rinuncie delle interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100-1-884;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con decreto n. 9134 del 16 gennaio 1962, le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici per le condotte a fianco di ciascuna indicata:

Salvadori Rina: Montepulciano (condotta capoluogo);
Alessandrini Carla: Castiglion D'Orcia (frazione Campiglia).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 22 marzo 1962

Il medico provinciale: LANIA

(2115)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.